



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

PRESIDENZA

OGGETTO: sospensione temporanea dell'utilizzo dell'applicativo APP.

DECRETO n. 1/2025

Il Presidente del Tribunale,

Visto l'art. 175 bis, comma 4, c.p.p., che consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica;

Rilevato che si versa in una situazione di generale malfunzionamento del sistema come già evidenziato dal Csm che nella delibera panaria del giorno 11.12.2024 aveva già sottolineato i più rilevanti aspetti problematici¹.

Verificato che, come riferito dai Magrif e dai presidenti di sezione penale, si sono potute riscontrare, presso il Tribunale di Torino, nello specifico le seguenti criticità dell'applicativo:

- instabilità con improvvisi e frequenti *crash* di sistema;
- difficoltà di interazione con il programma di scrittura word online con rischio di perdita dei provvedimenti;
- impossibilità di visualizzare all'interno di APP o lavorare contemporaneamente due atti;
- duplicazioni di atti, lavorati o da lavorare, nel medesimo o in diversi procedimenti;
- incompleta migrazione degli atti da TIAP in APP;
- mancanza di modelli o modelli di provvedimento che presentano spesso gravi imprecisioni giuridiche e terminologiche, risultando peraltro impossibili da modificare, essendone impedita la personalizzazione;
- mancata visibilità di data ed ora degli atti trasmessi a mezzo PORTALE NDR;
- mancanza di sincronia tra spedizione e ricezione dell'atto tra un ufficio e l'altro;
- non costante disponibilità della procedura guidata;
- errori di sistema frequenti con incremento della lentezza del sistema;
- contenuto dei fascicoli non sempre visibile e/o non sempre disponibile;

¹ - *Così disegnato il meccanismo normativo, in tutti i riti previsti dal libro VI, oltre che nell'udienza preliminare, il P.M. ed il G.I.P. ("soggetti abilitati interni") hanno dunque l'obbligo di depositare telematicamente "atti, documenti, richieste e memorie" in un fascicolo processuale che non è composto di documenti telematici. Va ricordato, a questo proposito, che tuttora i fascicoli delle indagini preliminari consistono comunque, e spesso esclusivamente, di atti analogici, e che la c.d "tiappizzazione" non equivale, tecnicamente, alla creazione di un fascicolo composto di documenti digitali.*

Per quel che riguarda poi specificamente l'udienza preliminare, la previsione per i "soggetti abilitati interni", vale a dire P.M. e G.I.P., dell'obbligo di deposito telematico di "atti, documenti, richieste e memorie" in una fase dinamica e comunque contraddistinta dall'oraltà, quale è appunto quella dell'udienza preliminare, pone il problema della dotazione dei necessari strumenti telematici. Se il P.M. ed il Giudice hanno l'obbligo di deposito telematico, devono necessariamente disporre, nel corso dell'udienza preliminare e nelle aule ove questa si svolge, di strumenti idonei, vale a dire di postazioni con PC dalle quali si possa accedere ad APP; analoghe postazioni debbono essere poste a disposizione dei "soggetti abilitati esterni" (i difensori delle parti) perché questi possano visionare le produzioni telematiche del P.M. ed interloquire tempestivamente. Analoghe considerazione per il rito abbreviato

Quanto al giudizio disciplinato dal libro VII, vale a dire l'ordinario giudizio dibattimentale di primo grado, non essendo prevista per il giudizio di primo grado disciplinato dal libro VII alcuna eccezione, è da ritenersi applicabile, ed a partire dall'1 gennaio 2025, la regola generale di cui all'art. 3 co.117, secondo la quale negli uffici giudiziari penali (tra i quali è indicato il Tribunale ordinario, dinanzi al quale si svolge il giudizio) tutti i soggetti dovranno depositare esclusivamente con modalità telematiche atti, documenti, richieste e memorie.

Va da sé che una tale previsione implica la disponibilità, presso tutte le aule giudiziarie, di strumenti telematici a disposizione dei soggetti abilitati interni ed esterni che consentano loro il deposito telematico nel corso del giudizio. Si tratta di una disponibilità che, allo stato attuale, assolutamente non sussiste e renderebbe di fatto impossibile lo svolgimento dei giudizi.

- impossibilità di redazione del provvedimento in fascicoli visibili, non essendo reperibile tra le scelte possibili il modello corretto corrispondente;
- frequenti “errori imprevisti” che non consentono la visualizzazione della pagina richiesta;
- frequente improvviso azzeramento di tutti i registri dei fascicoli (0 Atti ricevuti - 0 Atti pendenti - 0 Atti in lavorazione - 0 Atti depositati - 0 Fascicoli in evidenza);
- presenza e visibilità nel fascicolo del dibattimento di atti del fascicolo del p.m., ancorché non ne sia stata disposta l’acquisizione;
- necessità nelle sentenze collegiale che il fascicolo dopo la firma dell’estensore venga trasmesso alla cancelleria per l’inoltro al presidente con conseguente ostensione della minuta del provvedimento prima della giuridica esistenza dello stesso;
- l’impossibilità per la cancelleria di firmare il deposito della sentenza riuscendo solo ad acquisire le sentenze firmate dal giudice che risultano, di conseguenza, non depositate
- l’impossibilità di utilizzare il sistema APP 2.0 - che sembra non leggere il modello 27 - in relazione alle liquidazioni per le quali non è chiarito se rientrino tra gli atti da depositare obbligatoriamente in forma telematica.

Ritenute pienamente condivisibili le articolate argomentazioni dei presidenti di sezione e dei Mag.Rif del tribunale in ordine alle criticità derivanti dall’immediata obbligatorietà del regime del binario unico relativamente a fasi processuali caratterizzate oltre che dall’attuale inadeguatezza del sistema APP.2.0, dall’assenza di una congrua fase di sperimentazione, con contemporanea formazione del personale.

Considerato che, allo stato, a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 206/2024 , appare evidente la necessità di attendere che si dia corso ad un’adeguata implementazione dell’applicativo APP 2.0 che garantisca l’eliminazione delle criticità del sistema operativo prima che il Tribunale di Torino possa operare in modalità esclusivamente telematica nel settore penale,

Verificata la sussistenza di tutti i presupposti che consentono di provvedere ai sensi citato art. 175 bis, comma 4, c.p.p.

Ritenuto altresì, opportuno monitorare costantemente le auspicate implementazioni al fine di poter in presenza delle stesse, procedere, anche per step, all’utilizzo del binario unico.

P.Q.M.

ACCERTA ED ATTESTA, per le ragioni di cui sopra, il malfunzionamento del sistema operativo APP 2.0, ancorché non certificato dal DGSIA.

DISPONE la sospensione, ex art. 175 bis, comma 4, c.p.p., dell’utilizzo dell’applicativo APP 2.0, con conseguente applicazione del disposto del comma 3 del medesimo articolo e possibilità per tutti i soggetti, interni ed esterni, di redigere e depositare, anche con modalità analogiche - o consentite dall’art. 3 comma 9 del D.M. 217/2023 come modificato dal D.M. 206/2024 - gli atti per i quali è stata introdotta, dal 1° gennaio 2025, l’obbligatorietà del deposito telematico.

Resta ferma l’operatività di quanto disposto dagli artt. 110 comma 4 e 111 ter comma 3 c.p.p. in ordine alla conversione degli atti in copia informatica.

Dispone che i Mag.Rif del Tribunale di Torino - settore penale - predispongano una relazione, con cadenza mensile, in ordine agli sviluppi dell’applicativo in oggetto.

DISPONE la comunicazione al Presidente della Corte d’Appello di Torino, a tutti i giudici togati ed onorari del settore penale del Tribunale di Torino, al R.I.D. del settore penale presso la Corte d’Appello di Torino, alla Dirigenza Amministrativa, ai Responsabili delle cancellerie penali, alla Procura della Repubblica in sede e al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

DISPONE altresì la pubblicazione, in evidenza, sul sito del Tribunale di Torino.

Torino 8/1/2025

Il Presidente del Tribunale
Dott. Modestino Villani
(firmato digitalmente)



Tribunale ordinario di Pavia

Il Presidente

Prov. pres. n. 2/2025

Prot. n. 56 /2025

MALFUNZIONAMENTO DEI SISTEMI INFORMATICI PER LA GESTIONE DEL PROCESSO PENALE TELEMATICO

- art. 175 bis, comma 4, c.p.p. -


- **Visto** il disposto dell'art. 3 del d.m. 217 del 2023, come modificato ex art. 2 del d.m. 27 dicembre 2024, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 dicembre 2024 (n. 304), il quale, sotto la rubrica *"Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalita' non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime"*, testualmente stabilisce:

"1. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) Procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; d) tribunale ordinario; e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.

2. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonche' alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, puo' avere luogo anche con modalita' non telematiche.

3. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, puo' avere luogo anche con modalita' non telematiche.

4. Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 puo' avere, altresi, luogo anche con modalita' non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale nonche'



il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale. 5. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”;

- **Ritenuto** che la nuova disciplina implica la necessità (a far tempo dallo scorso 1° gennaio 2025) di procedere in via *esclusivamente* telematica al deposito di atti, documenti, richieste e memorie – da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni (dunque dei giudici, dei magistrati del pubblico ministero, dei difensori delle parti private) – nell’ambito delle seguenti fasi e procedure:

- udienza preliminare (Libro V, Titolo IX, c.p.p., periodi finali dell’art. 3 comma 2 del d.m.)
- applicazione di pena su richiesta (Libro VI, Titolo II, c.p.p., periodi finali dell’art. 3 comma 2 del d.m.)
- procedimento per decreto (Libro VI, Titolo V, c.p.p., periodi finali dell’art. 3 comma 2 del d.m.)
- sospensione del procedimento con messa alla prova (Libro VI, Titolo V *bis*, c.p.p., periodi finali dell’art. 3 comma 2 del d.m.)
- archiviazione (artt. 408, 409, 410, 411, 415 c.p.p. (periodi finali dell’art. 3 comma 2 del d.m.)
- riapertura delle indagini (art. 414 c.p.p., periodo finale dell’art. 3 comma 2 del d.m.)
- atti preliminari al dibattimento (artt. 465 segg. c.p.p., art. 3, comma 1, in assenza di deroghe riconducibili ai commi 2, 3 e 4)
- predibattimento e dibattimento (artt. 470 segg. e 549 segg. c.p.p., art. 3, comma 1, in assenza di deroghe riconducibili ai commi 2, 3 e 4);
- riesame delle misure cautelari reali (per Tribunali non distrettuali);

- **Rilevato** che, nell’assenza di una disciplina di transizione che consentisse una adeguata sperimentazione locale e generale dell’applicativo da utilizzare per il deposito telematico, si sono manifestate e tuttora si manifestano serie e talvolta (allo stato) insuperabili difficoltà per una completa applicazione del disposto ministeriale, tali da provocare un forte rallentamento dell’intera attività giurisdizionale penale;

- **Rilevato** in particolare che, nonostante la tempestiva sua attivazione dopo le pertinenti comunicazioni ministeriali, la doppia procedura volta alla “profilazione” dei soggetti abilitati ed alla acquisizione della cd. “firma digitale remota” non è del tutto ultimata, mancando allo stato, per una parte del Personale di cancelleria, l’abilitazione all’uso della firma digitale;

- **Rilevato** che, nella specifica situazione del Tribunale di Pavia, il ricorso all’applicativo APP.2 è seriamente ostacolato, o comunque pregiudicato in termini di affidabilità e speditezza, dalle strutturali carenze della rete LAN, spesso malfunzionante (specie in termini di velocità nelle ore di punta) e comunque radicalmente insufficiente rispetto alle esigenze poste da un ricorso effettivo e sostenibile allo strumento informatico

(basta qui ricordare che le aule di udienza, con l'eccezione di quella destinata alla corte di assise, sono prive di punto rete nella camera di consiglio e che mancano in tutte le aule punti rete, oltre che strumenti informatici dedicati, per la fruizione diretta da parte del giudice e delle parti processuali); che il discorso concernente le parti vale, a maggior ragione, per i luoghi in cui si svolgono generalmente le udienze preliminari, cioè gli studi individuali dei giudici, che non dispongono di punti rete e di *computer* per le produzioni telematiche delle parti; il tutto pur a seguito di insistenti segnalazioni e richieste rivolte dal Tribunale ai competenti Uffici ministeriali;

- **Rilevato**, a proposito della tempestiva per quanto inefficace sollecitazione di interventi sulla rete, ritenuti improcrastinabili già prima che se ne prospettasse un uso massivo ed esclusivo nell'ambito del PPT, di richiamare a mero titolo di esemplificazione la propria segnalazione al CISIA del 3 luglio 2023, e richiamati i contenuti della propria relazione sullo stato dell'informatica, indirizzata al Presidente della Corte d'appello in data 20 novembre 2024;
- **Rilevato** che la disciplina *de qua* è entrata in vigore – con anticipo di poche ore e in assenza di una fase transitoria per le procedure sopra indicate – senza essere preceduta da una adeguata e capillare offerta formativa per i magistrati e per il personale di cancelleria, i quali tutti sono richiesti, in questi giorni, di impegnarsi in un'opera di apprendimento e sperimentazione che ovviamente deve restare compatibile – in condizioni di scopertura dell'organico pari in media al 50% - con le necessità di progressione dei procedimenti urgenti, e richiede dunque tempi adeguati;
- **Rilevato**, per quanto direttamente attiene alla funzionalità dell'applicativo ministeriale, che sono stati rilevati difetti di programmazione o difficoltà di funzionamento le quali, pur progressivamente diminuendo per le segnalazioni dell'utenza e per gli interventi di modifica e illustrazione dei competenti Uffici ministeriali, non risultano allo stato superate, in termini di sicurezza e diffusione delle soluzioni sperimentate;
- **Rilevato** in particolare che il Consiglio Superiore della magistratura, facendo propria una relazione della propria Struttura Tecnica per l'Organizzazione, ha rilevato in data 11 dicembre 2024 gravissime carenze nella programmazione dell'applicativo, tali (in allora) da precludere (o da rendere eccessivamente laboriosa e disfunzionale) non solo la gestione di procedure per le quali la versione finale del decreto ministeriale ha poi opportunamente rinviato il regime di immediata esclusività del deposito digitale (giudizio abbreviato, giudizio immediato, giudizio direttissimo), ma anche la gestione di procedure per le quali dovrebbe procedersi, a partire dal 1° gennaio scorso, solo in via telematica (patteggiamento, decreto penale, messa alla prova, udienza preliminare); che solo successivamente (e quindi a ridosso del decreto, precisamente nelle date del 16 e del 30 dicembre 2024) l'applicativo è stato implementato con modifiche che hanno superato una parte delle carenze segnalate; che al momento non è possibile gestire un flusso di informazioni frammentario e sostanzialmente spontaneo in guisa da ricavare

un quadro di dettaglio degli atti che possono effettivamente essere gestiti (fuori udienza, per quanto sopra rilevato) con il ricorso all'applicativo;

- **Rilevato** ad esempio che, ad una prima verifica, le funzionalità pertinenti alla giurisdizione preliminare sono apparse carenti sotto molti ed essenziali profili, e che alcuni singoli provvedimenti (utilizzati a titolo di "prova", non consentendo il sistema alcuna simulazione) hanno potuto essere realizzati, con tempi abnormi, solo sfruttando i margini di lavorazione autonoma lasciati dal sistema al magistrato (incompletezza del "titolario", inadeguatezza dei modelli, incapacità di inserimento automatico delle imputazioni, ecc.); per altro verso si sono riscontrati casi, anche sul versante dibattimentale, nei quali il sistema preclude al magistrato assegnatario, in tutto o in parte, l'accesso ai documenti riguardanti i procedimenti assegnatigli; la corrispondenza tra i documenti TIAP e il materiale accessibile via APP.2 non è completa, cosicché risulta al momento necessaria una doppia consultazione, ad evitare decisioni assunte su base documentale carente (ad esempio, riguardo ad atti di opposizione alla archiviazione);

- **Rilevato**, in una cognizione necessariamente frammentata e sommaria delle informazioni, che un profilo di crisi manifesta e per sé decisiva del sistema risiede nella pretesa formazione digitale dei verbali di udienza, ostacolata per un verso dalla impossibilità allo stato della sottoscrizione da parte del magistrato precedente, e per altro verso dalla impossibilità di un caricamento diretto delle produzioni e degli atti di parte, con contestuale accesso di tutti i soggetti del processo, alla luce della già riscontrata carenza di connessione e di *hardware* nelle aule di udienza (nelle quali, per inciso, non sono disponibili né uno scanner né una stampante, e mancano comunque le postazioni per le parti); la consistenza del problema è attestata dalla circolare DGSIA dell'8 gennaio scorso (prot. 536.U), con la quale si è suggerito in sostanza di procedere alla formazione di documenti analogici (da firmare secondo tradizione) ed al recepimento di produzioni cartacee, con successivo capicamento su APP ad opera della cancelleria: soluzione già di fatto adottata presso questo Tribunale, nelle prime udienze, per altro registrando comunicazioni formali di cancelleria circa l'impossibilità di procedere all'adempimento digitale (che ovviamente si risolve in un raddoppio della lavorazione e dei tempi relativi) in concomitanza con la chiusura di ogni processo, sia per la più volte indicata mancanza delle risorse materiali, sia per l'abnorme rallentamento che la soluzione implicherebbe per i tempi generali di celebrazione delle udienze;

- **Ritenuto** in sintesi – ed in conformità dell'orientamento unanime emerso nel corso dell'assemblea dei Magistrati delle Sezioni penali tenuta in data odierna – che per l'effetto combinato di carenze strutturali delle risorse utilizzabili e della programmazione informatica, la quale richiede al momento laboriose verifiche e registra tuttora ripetuti insuccessi, sussista allo stato una situazione di malfunzionamento riconducibile al disposto del comma 4 dell'art. 175 *bis* c.p.p.

- **Ritenuto** che la norma in questione non imponga una sorta di divieto del ricorso alla procedura digitale, ed abbia la funzione piuttosto di consentire una valida ed esaustiva

procedura analogica quando la prima non sia possibile, con l'onere per il giudice procedente di dare atto a verbale dell'applicazione del presente provvedimento;

- **Rilevato** che deve naturalmente trovare applicazione il disposto del comma 4 dell'art. 110 e del comma 3 dell'art. 111-ter c.p.p., con la conseguenza che, nei casi di ricorso alla procedura analogica, debba poi provvedersi "senza ritardo" alla formazione di una copia digitale dell'atto ed al relativo inserimento nel fascicolo informatico;

- **Ritenuto** che – dovendosi certamente compiere ogni sforzo per l'avvio e l'affermazione del processo penale telematico – occorra garantire un monitoraggio costante, puntuale ed organico dei modi e dei tempi del ricorso alle procedure informatiche, al fine di indurne l'operatività esclusiva quando la stessa risulterà possibile; ritenuto che, al tempo stesso, occorra sfruttare il regime di "doppio binario" al fine di espletare le procedure di comunicazione e formazione che sono mancate a monte della disposizione ministeriale, ed al fine inoltre di sviluppare indispensabili interlocuzioni con la Procura della Repubblica e con gli Organismi rappresentativi dell'Avvocatura;

- **Ritenuto** che la veloce e costante evoluzione dei dati sul funzionamento del sistema, e la plausibile eventualità di interventi correttivi, almeno concernenti il *software*, suggeriscano di contenere nel tempo gli effetti del presente provvedimento, ferma la possibilità di una eventuale rinnovazione, totale o parziale, per il caso di perdurante malfunzionamento dei sistemi;

- **Preso atto** che in contemporanea alla sottoscrizione del presente provvedimento perviene una circolare della D.G.S.I.A diramata nel pomeriggio di oggi (2025.0001207.U), che annuncia modifiche dell'applicativo con effetto dal 14 gennaio prossimo, modifiche che a loro volta richiedono studio e sperimentazione, e che saranno oggetto di valutazione da parte del Magrif dott. Giordano, alla luce delle prime esperienze applicative, nell'ambito della relazione intermedia della quale viene incaricato;

P.Q.M.

Il sottoscritto Presidente del Tribunale ordinario di Pavia, anche nella propria funzione di Dirigente amministrativo f.f. del Tribunale, visto l'art. 175 *bis* c.p.p.

ACCERTA ED ATTESTA

a far tempo del 1° gennaio 2025, il malfunzionamento dei sistemi informatici concernenti il processo penale digitale.

DISPONE

conseguentemente che i soggetti abilitati interni al Tribunale (e per quanto occorra alla Corte di assise) procedano con modalità non telematiche alla formazione di atti e verbali, ed alla ricezione di memorie ed atti, quando riscontrino che non è possibile procedere attraverso il ricorso all'applicativo APP.2, di ciò dando atto nell'atto o nel verbale interessato.

DISPONE

che gli atti predisposti o ricevuti in forma analogica siano convertiti senza ritardo, a cura delle Cancellerie delle Sezioni penali (e per quanto occorra della Corte d'assise) in documenti digitali da riversare secondo le vigenti norme, anche regolamentari, nel fascicolo informatico, specificando che tale disposizione si estende agli atti eventualmente compiuti in forma analogica dal 2 gennaio scorso;

DISPONE

che il Magrif penale in servizio presso il Tribunale, dott. Vincenzo Giordano, provveda ad acquisire informazioni presso i magistrati ed i funzionari di cancelleria, predisponendo ogni dieci giorni una relazione organica sull'andamento delle procedure interessate dal comma 1 dell'art. 3 del d.m. 27 dicembre 2024; con invito ai magistrati ed ai responsabili di cancelleria del settore penale a collaborare con il Magrif segnalando la stabile disponibilità del sistema per specifiche procedure o la constata permanenza di difficoltà operative;

DISPONE

che il Personale delle Cancellerie penali, salvi impedimenti connessi alla contestuale attività di assistenza in udienza od alla necessità di garantire l'accesso del pubblico, partecipi agli incontri di formazione (a distanza) attualmente programmati in sede distrettuale, e precisamente in data 16 gennaio 2025 (dalle ore 11:00 alle ore 13:00) per gli uffici dibattimentali, e in data 17 gennaio 2025 (dalle ore 11:00 alle ore 13:00) per l'ufficio gip

INVITA

i magistrati professionali e onorari (quanto alla sezione dibattimentale) del settore penale a partecipare in presenza o a distanza agli incontri sopra indicati, nonché al *webinar* nazionale organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura per il giorno 20 gennaio 2025 (dalle ore 15 alle ore 1830);

DISPONE

l'immediata esecuzione del presente provvedimento, con efficacia fino alla data del **28 febbraio 2025**, riservata ogni valutazione sulla eventuale proroga, parziale o totale, delle pertinenti disposizioni.

DISPONE

che il presente provvedimento sia immediatamente pubblicato sul sito istituzionale del Tribunale, e comunicato nelle forme di rito al Presidente della Corte di appello di Milano, al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, al Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale, alla Presidente della sezione penale dibattimentale ed a tutti i magistrati, professionali ed onorari, del settore penale, al Magrif penale, al RID distrettuale per la funzione giudicante penale, alle Responsabili dei servizi di cancelleria del setore penale, alla Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pavia, alla Presidente della Camera penale di Pavia.

Pavia, 13 gennaio 2025

IL PRESIDENTE

Guglielmo Leo





TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO IL PRESIDENTE

Oggetto: Decreto ex art. 175 bis comma 4 c.p.p.: sospensione temporanea dell'utilizzo dell'applicativo APP per l'adozione ed il deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativi alle fasi processuali di cui al Libro V titolo IX libro VI titoli II, V e V bis ed al giudizio dibattimentale e predibattimentale.

- Visto l'art. 1, comma 1 e 2, del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024 n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 31 dicembre 2024) che apporta modifiche all'art. 3 D.M. 29 dicembre 2023 n. 2017, prevedendo che *“...salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1 gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) Procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; d) Tribunale ordinario; e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione... sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di penale procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche”;*

- visto l'art. 1 comma 3 e 4 del sopra menzionato D.M. n. 206/2024, il quale statuisce che: *“sino al 31 dicembre, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1 lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche...fermo quanto previsto dai commi 1,2 e 3, sino al 31 marzo 2025 parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale...”;*

- visto l'art. 175 bis, comma 4, c.p.p., che consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica;

- letta la delibera del CSM in data 12.12.2024 con allegato il parere della STO con il quale si evidenziavano tutte le criticità derivanti dai disfunzionamenti degli applicativi in uso agli uffici giudiziari;

- letta la relazione dei Magrif settore penale predisposta in data odierna, sentiti per le vie brevi i presidenti delle sezioni penali dibattimentali, la presidente della sezione GIP/GUP e rilevato che sono state riscontrate aporie sull'applicativo APP che lo rendono non compatibile con il PPT quali, a titolo meramente esemplificativo, la mancanza e a la inidoneità di modelli di atti, l'impossibilità di sottoscrivere il verbale di udienza da parte del giudice, il tutto meglio specificato nella relazione depositata;

- considerato che, a decorrere dal 1 gennaio 2025, è stato introdotto dal Ministero della Giustizia il regime obbligatorio del cosiddetto binario unico (mediante il deposito con modalità esclusivamente telematiche di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni) avente ad oggetto le fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta della parti ex artt. 444 ss. C.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per espletamento della messa alla prova), nonché quelle riguardanti l'udienza dibattimentale e quella predibattimentale accanto al regime del binario unico delle archiviazioni di cui agli artt. 408, 409, 410, 411, e 415 c.p.p., nonché alla riapertura delle indagini di cui all'art. 414 c.p.p. regolato dal D.M. del 29 dicembre 2023 n. 2017;

- considerato che, a decorrere dal 31 marzo 2025, è stato introdotto il regime del binario unico anche per i riti speciali di cui al Libro V Titoli I, III e IV (rito abbreviato, giudizio direttissimo e giudizio immediato);

- ritenuto che si tratta di un provvedimento destinato ad incidere in maniera significativa sulle attività dell'udienza preliminare e del giudizio dibattimentale e suscettibile di generare problematiche di natura informatica in grado di ripercuotersi sull'attività processuale e sul lavoro dei magistrati e del personale, con un rallentamento delle risposte giudiziarie contrario anche al principio di celere definizione del procedimento penale, non essendo stato realizzato un adeguato periodo di sperimentazione, considerato che l'applicativo APP veniva aggiornato (mediante l'implementazione delle nuove funzionalità) soltanto nelle date del 16 dicembre 2024 e del 30 dicembre 2024;

- ritenuto, pertanto, che sussistano criticità derivanti dall'immediata obbligatorietà del regime del binario unico relativamente a fasi processuali caratterizzate dall'assenza di un'adeguata sperimentazione e dalla mancata segnalazione della verifica della corretta gestione del flusso informatico;

- considerato che, allo stato, a seguito dell'entrata in vigore del testo governativo sopra indicato, emerge la necessità di procedere gradualmente all'implementazione dell'applicativo APP, ritenendo opportuno mantenere il regime del doppio binario (con la possibilità per i magistrati ed il personale amministrativo di adottare e depositare atti in formato nativo/digitale ed atti analogici) almeno fino al 31 marzo 2025, al fine di consentire le opportune verifiche in ordine alla corretta profilazione di tutti gli utenti dell'applicativo ed alle dotazioni necessarie per procedere all'utilizzo di APP, nonché per garantire un adeguato periodo di sperimentazione delle funzionalità introdotte recentemente, al fine di consentire l'effettiva verifica della funzionalità degli strumenti informatici in dotazione e la segnalazione di profili problematici inerenti all'utilizzo dell'applicativo informatico;

- rilevato che il ricorso alle modalità analogiche al posto di quelle digitali non sembra poter configurare alcuna nullità degli atti dal momento che le nullità in tema di forma e sottoscrizione dei documenti sono solo quelle tassativamente elencate nel codice di rito, con riferimento agli

artt. 110 e 111, con possibilità, prevista dall'art. 111 bis c.p.p., di prevedere eccezioni nei casi di malfunzionamento;

P.Q.M.

Dispone la sospensione, con decorrenza 1.01.2025, ex art. 175 bis comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP con conseguente possibilità di redigere e depositare, anche con modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario) gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. C.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per messa alla prova) nonché quelle relative all'udienza dibattimentale e pre-dibattimentale fino alla data del 31 marzo 2025, restando fermi i precedenti provvedimenti adottati in materia di definizione delle richieste di archiviazione relative ai modelli n. 44.

Manda ai Magrif del settore penale di dare corso ad ogni conseguente comunicazione ed adempimento e di provvedere a far pervenire relazione mensile in ordine agli sviluppi dell'applicativo in oggetto ed allo stato di digitalizzazione del processo penale.

Manda al Presidente coordinatore del settore penale di convocare in via d'urgenza una o più riunioni dell'intero settore penale, dandone notizia dal Presidente del Tribunale e alla Dirigente Amministrativa, ai due direttori del settore penale, al Procuratore della Repubblica e al Magistrato Referente per l'Informativa della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, al fine di adottare misure organizzative idonee al raggiungimento degli standard informatici richiesti dalla disciplina legislativa e dalla normativa ministeriale vigenti in materia.


Dispone

- che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito del Tribunale di Milano;
- che il presente provvedimento venga comunicato al Presidente della Corte d'Appello di Milano, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, ai presidenti di sezione del settore penale, ai giudici ordinari e onorari del settore penale, ai Magrif del settore penale del Tribunale di Milano, alla RID dott.ssa Pucci, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e alla Camera Penale di Milano nonché al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia. Direzione Generale dei Servizi Automatizzati.

Milano, 7 gennaio 2025

Il Presidente del Tribunale

Fabio Roia





**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRESIDENZA**

N. di Prot.135.....

Roma, li7 GEN. 2025

Risposta a nota del N.....di Prot. All. N.....

OGGETTO: Malfunzionamento dell'applicativo APP per la redazione dei provvedimenti esclusi dalle deroghe di cui al decreto 27 dicembre 2024, n. 206.

Al Sig. Presidente della Corte di Appello di Roma

Al Sig. Procuratore Generale presso la corte di Appello di Roma

Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma

Ai Sigg. Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto di Roma

Al Sig. Presidente della sezione Gip

Ai Sigg. Presidenti e Magistrati delle sezioni penali

Al Gop delle sezioni penali

Al Magrif dr. Francesco Patrone

Al Magrif dr. Lavinia Spaventi

Al RID dr. Franca Amadori

Al Sig. Dirigente Amministrativo

Al Sig. Direttore dell'Ufficio Informatico settore penale

Loro Sedi

Trasmetto, per quanto di rispettiva competenza, l'allegato decreto relativo all'oggetto.

Il Presidente f.f. del Tribunale Ordinario

Lorenzo Pontecorvo



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IL PRESIDENTE

MALFUNZIONAMENTO DELL'APPlicativo "APP" PER LA REDAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ESCLUSI DALLE DEROGHE DI CUI AL DECRETO 27 DICEMBRE 2024, N. 206

Visto il decreto 27 dicembre 2024, n. 206 Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico con cui è stato stabilito:

1. *L'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217 e' sostituito dal seguente:*

"Art. 3 (Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalita' non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime). - 1. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) Procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; d) tribunale ordinario; e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.

2. *Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonche' alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, puo' avere luogo anche con modalita' non telematiche.*

3. *Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, puo' avere luogo anche con modalita' non telematiche.*

4. *Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 puo' avere, altresi', luogo anche con modalita' non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale nonche' il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale....";*

rilevato che nessuna deroga all'obbligo di deposito degli atti in modalità telematica risulta prevista con riguardo agli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi ai procedimenti di cui al libro V (Indagini preliminari e udienza preliminare) titolo IX (Udienza preliminare) ed ai procedimenti di cui al libro VI (Procedimenti speciali), titoli II (applicazione della pena su richiesta delle parti), V (procedimento per decreto) e V-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova) e che pertanto - quanto al Tribunale - le disposizioni transitorie che consentono il deposito

con modalità alternative si riferiscono specificamente: a) Agli atti relativi alle misure cautelari b) Alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio c) Agli atti relativi ai riti speciali, ma solo fino al 31/03/2025 con esclusione, quindi, di tutti gli altri atti del procedimento, inclusi quelli della fase dibattimentale ed in generale degli atti contemplati dai libri VII e VIII, che devono essere depositati esclusivamente con modalità telematiche a far data dal 1° gennaio 2025;

rilevato che ai fine di un adeguamento alla nuova normativa le articolazioni giurisdizionali e amministrative di questo Tribunale si sono immediatamente attivate affinché si potesse procedere all'adozione di atti informatici ai sensi dell'art. 110 c.p.p. e al successivo deposito telematico prescritto dall'art. 111 bis c.p.p. tramite l'applicativo del processo penale predisposto dal Ministero della Giustizia (qui di seguito APP), atti che andranno a confluire nel fascicolo informatico ai sensi del successivo art. 111 ter;

considerato che si sono al momento riscontrate alcune criticità - come segnalate da singoli giudici, dal personale amministrativo e dai Presidenti di Sezione - i quali hanno variamente riferito di frequenti segnalazioni di errore inaspettati segnalati da APP, con veri e propri blocchi e rallentamenti, difficilmente compatibili con lo svolgimento ordinario dell'attività giudiziaria. Tali segnalazioni destano particolare allarme tenuto conto della ripresa delle odierne attività di udienza, evidenziandosi che mediamente sono chiamati in ogni singola udienza venticinque processi monocratici e dieci processi collegiali, numeri che vanno moltiplicati per il numero di udienze che quotidianamente vengono svolte in Tribunale, pari a circa quaranta tra udienze dibattimentali e udienze preliminari.

Tali numeri non rendono realisticamente ipotizzabili interventi risolutori con l'apertura di specifici ticket, che dovrebbero ogni giorno risolvere in tempi compatibili con l'ordinato svolgimento della funzione giurisdizionale le potenziali criticità di centinaia di processi, che vedono impegnati giudici, parti processuali, testimoni, personale amministrativo e polizia penitenziaria soggetti a specifici orari di lavoro, quest'ultima incaricata delle traduzioni degli imputati detenuti che nelle more della risoluzione delle criticità dovrebbero inevitabilmente restare nelle celle di sicurezza per lunghi periodi.

A ciò si aggiunga la formazione ancora *in itinere* del personale di magistratura e amministrativo tenuto anche conto dei *webinar* prossimamente fissati, e le criticità rivelatesi nell'attività di profilazione informatica degli utenti e della attribuzione della firma digitale come meglio di seguito specificato.

Si prende inoltre atto di quanto riferito dal Presidente delegato alla innovazione e all'informatica che, in collaborazione con il Presidente delegato al coordinamento del settore penale e i MAGRIF del settore penale, hanno segnalato – tra l'altro - le seguenti criticità di carattere spiccatamente tecnico che si sintetizzano come segue:

In relazione alla rete LAN e RUG

La situazione è rimasta immutata rispetto all'ultima nota inviata dal Tribunale a fine luglio 2024 e ribadita nella relazione redatta a dicembre 2024 a cui si fa integrale riferimento.

Tali criticità destano particolare allarme poiché la rete LAN è indispensabile per il collegamento alla RUG e quindi all'accesso in APP.

In relazione alla profilazione degli utenti.

Si evidenzia quanto segue:

1. mancata profilazione per la firma remota di tutti i magistrati del settore penale dibattimentale.
2. numerosi magistrati del dibattimento penale, pur profilati, non vengono riconosciuti dal sistema che si blocca con la dicitura in riquadro rosso di *errore*. Sono stati aperti numerosi ticket non ancora risolti.
3. moltissimi assistenti giudiziari/cancellieri non sono ancora stati profilati per la firma remota, tanto che un lungo elenco con 159 nominativi è stato nuovamente inoltrato con *email* dal Direttore dell'Ufficio Informatica in data 3.1.3025 all'ufficio competente chiedendo la risoluzione della criticità.
4. le stesse criticità sono state evidenziate dal Presidente della Sezione GIP/GUP che ha segnalato la mancata profilazione per la firma remota di tutto il personale amministrativo.

Mancata migrazione dei fascicoli in APP

Moltissimi giudici, pur accedendo ad APP 2.0, tuttavia non “vedono” i fascicoli, perché non sono stati migrati e dunque non è possibile “lavorare” digitalmente su di essi. Oppure i fascicoli, pur risultando migrati, non sono ancora visibili nel dettaglio, e compare la scritta “documento in attesa migrazione”.

In relazione alla ricezione atti.

Moltissimi atti provenienti o da utenti interni (ad es. Procura) o da utenti esterni che risultano pervenuti/inoltrati non sono visibili dal giudice poiché da APP2.0 figura genericamente la voce *atti pervenuti* che però non sono visibili.

In relazione ai limiti intrinseci di APP 2.0

Nell'Ufficio GIP/GUP l'applicativo APP allo stato non consente la visione degli atti del P.M., necessari per emettere le sentenze di rito speciale lato GUP, restituendo il segnale di errore quando si “clicca” su documenti), e si tratta di un ostacolo oggettivo all'ordinaria trattazione dell'udienza preliminare;

E' poi frequente il “blocco” momentaneo dell'applicativo (il sistema fornisce l'indicazione di errore di carattere generale ed invita a rivolgersi all'help desk) con una successiva ripresa dell'operatività dopo diversi minuti (a volte anche 15 minuti) il che rappresenta un ulteriore rallentamento dell'udienza.

Tutte le criticità su elencate ed altre ancora sono state oggetto di segnalazione con apposito ticket, e alla data attuale nessuno di essi è stato risolto.

Orbene, si ritiene che tutto quanto precede sia nel complesso inquadrabile in un quadro di generalizzato malfunzionamento a livello locale del sistema informatico del dominio giustizia ai sensi dell'art. 175 bis, comma quarto, c.p.p. operante in questo Tribunale, accertato in base a specifiche informazioni acquisite in questi primi giorni di applicazione del processo penale telematico, sia da utenti interni che da specifiche figure competenti in materia informatica nell'ambito dell'ufficio, che a vario titolo hanno sollecitato un provvedimento ai sensi della normativa citata.

Si accerta ed attesta pertanto ai sensi dell'art.175 bis comma 4 cpp il malfunzionamento del sistema informatico come da dispositivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 175 bis c.p.p., indicandosi allo stato degli atti il termine finale del 31.1.2025 per la risoluzione del malfunzionamento che sarà oggetto di monitoraggio settimanale per ogni eventuale provvedimento di competenza del sottoscritto Presidente.

P.Q.M.

Visti gli artt. 110, 111 ter e 175 bis c.p.p.

ACCERTA e ATTESTA

il malfunzionamento del sistema informatico del Tribunale di Roma dalla data odierna, e per l'effetto

DISPONE

i soggetti abilitati interni sono autorizzati ai sensi dell'art. 175 bis, commi terzo e quarto, c.p.p., a redigere in forma di documento analogico ed a depositare fino al 31.1.2025 gli atti e i documenti diversi da quelli contemplati nelle deroghe di cui al decreto 27 dicembre 2024, n. 206 Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 dandosi atto del malfunzionamento come sopra accertato;

taли atti saranno convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell'ufficio che li ha formati e ricevuti ai sensi dell'art. 110, comma quarto, c.p.p.;


gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico saranno convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 111 ter, comma terzo, c.p.p.;

Il presente decreto è immediatamente esecutivo.

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ai Presidenti ed ai giudici onorari e togati del settore penale, al RID giudicante penale, ai MAGRIF del settore penale, ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto di Roma, al Dirigente Amministrativo e al Direttore dell'Ufficio informatico del settore penale.

Roma 7 Gennaio 2025

Il Presidente f.f. del Tribunale
Lorenzo Pontecorvo





**TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
UFFICIO DI PRESIDENZA**

Napoli, 3 gennaio 2025

Oggetto: Prime disposizioni operative in materia di processo penale telematico a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 27 dicembre 2024, n. 206.

Decreto n. 2/2025

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Letto il decreto Ministeriale n. 206 del 27 dicembre 2024 (Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico) con il quale è stato esteso il novero degli atti da depositare e trasmettere con modalità telematiche attraverso il sistema APP (Applicativo per il processo penale), le cui disposizioni, per una più pronta consultazione, sono riassunte nello schema allegato al presente decreto;

Letta la circolare Ministeriale (prot. DOG 31.12.2024 49698.U) con la quale la DGSIA ha fornito le prime indicazioni operative sulla disciplina transitoria contenuta nelle predette norme;

Rilevato che l'art. 111 bis c.p.p. prevede al primo comma che *“salvo quanto previsto dall'articolo 175 bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici”* e al terzo comma che *“la disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica”*;

Rilevato, altresì, che il successivo articolo 111 ter c.p.p. prevede ai commi 3 e 4 che:

3. *“gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico”*

4. *“Le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei documenti processuali redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all'originale”*;

Letta la nota del 2 gennaio u.s. con la quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha dettato le prime disposizioni operative in materia di processo penale telematico a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 27 dicembre 2024, n. 206 statuendo, tra l'altro, che *“gli atti del procedimento siano trasmessi al GIP ed al Tribunale previa verifica della completa dematerializzazione in Document@ degli atti non nativi digitali”*;

Letto il verbale, allegato al presente decreto, con il quale il Gruppo di Lavoro istituito presso questo Tribunale ha relazionato sull'incontro tenutosi il 10 dicembre 2024 sotto la Direzione del Magrif, dott. Giovanni de Angelis, per operare, su richiesta del RID penale, dr.ssa Fernanda Iannone, la ricognizione delle risorse e la mappatura delle esigenze informatiche nonché delle dotazioni delle aule di udienza e delle camere di consiglio, all'esito del quale sono emerse molteplici ed evidenti criticità che non consentono un agevole utilizzo del predetto applicativo;

Letta la nota del Presidente Aggiunto della Sezione GIP/GUP, dr.ssa Isabella Iaselli, allegata al presente decreto, nella quale è suggerito il rimedio di procedere alla redazione dei verbali in forma analogica, fermo il deposito in APP 2 del provvedimento definitorio, per i procedimenti le cui richieste di udienza preliminare sono pervenute in forma cartacea e per i procedimenti con più imputati per i quali si siano già tenute udienze, nonché è evidenziato che le carenze delle dotazioni informatiche nelle aule di udienza non consentono di accedere agevolmente all'applicativo APP 2;

Sentiti i Presidenti Coordinatori del settore penale dibattimentale, dottori Maurizio Conte e Tommaso Miranda;

Letta la nota con la quale questa Presidenza (rif. prot. 31045-E del 3.01.2025), a seguito della richiesta della DGSIA del 31.12.2024 di monitorare il completamento della procedura di attivazione della cd. "firma remota digitale" per tutti gli utenti amministrativi e di magistratura, ha chiesto al locale CISIA un dettagliato riscontro sulle utenze per le quali non è giunta a buon fine ovvero non è stata correttamente completata la procedura di rilascio nonché di procedere nei sensi richiesti dalla citata Direzione Generale, all'uopo trasmettendo gli elenchi del personale in servizio nel settore penale di questo Tribunale;

Rilevato che, sussistendo allo stato evidenti e molteplici criticità che di fatto impediscono il proficuo e pieno utilizzo delle potenzialità del menzionato applicativo, questa Presidenza ritiene, nell'attesa che i competenti organi Ministeriali forniscano ulteriori chiarimenti sul funzionamento del sistema, di adottare le seguenti disposizioni organizzative, fissando la data del 31 marzo 2025 quale termine di efficacia delle stesse:

- in ordine ai procedimenti per i quali è avvenuta la lettura del dispositivo prima del 31.12.2024, il provvedimento definitorio potrà essere reso in forma analogica;
- in ordine ai procedimenti non ancora definiti alla data del 31.12.2024 la redazione degli atti e dei verbali potrà avvenire in modalità analogica, salvo la conseguente scansione degli stessi per il loro deposito con modalità telematiche, così come testualmente previsto dagli artt. 111 bis e ter c.p.p., all'uopo utilizzando il già collaudato sistema TIAP;

dispone

che, fino al 31.03.2025:

- in ordine ai procedimenti per i quali è avvenuta la lettura del dispositivo prima del 31.12.2024, il provvedimento definitorio sia reso in forma analogica;
- negli altri casi la redazione degli atti e dei verbali avvenga in modalità analogica, limitatamente alle ipotesi in cui non sia possibile la redazione telematica tramite APP dandone formalmente atto nel provvedimento e/o nel verbale, salvo la conseguente

scansione degli stessi per il loro deposito con modalità telematiche, così come testualmente previsto dagli artt. 111 bis e ter c.p.p., all'uopo utilizzando il già collaudato sistema TIAP;

dispone ulteriormente

che in relazione alle modalità di deposito degli atti a cura dei soggetti esterni, si faccia riferimento allo schema riassuntivo allegato.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Si comunichi alla sig.ra Presidente della Corte di Appello, al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello, al sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, ai Presidenti ed ai magistrati del settore penale, al RID giudicante penale, ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto di Napoli, al Dirigente Amministrativo e a tutti gli Uffici interessati all'esecuzione del presente provvedimento.

Il Direttore della Segreteria
dr. Domenico Cardullo

Il Presidente del Tribunale
dr.ssa Elisabetta Garzo



Decreto n.1/2025

TRIBUNALE DI BARI

Oggetto: sospensione temporanea dell'utilizzo dell'applicativo APP per l'adozione ed il deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativi alle fasi processuali di cui al Libro V titolo IX, libro VI titoli II, V e V-bis ed al giudizio dibattimentale e predibattimentale;

visto l'art. 1, comma 1 e 2, del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024 n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 31 dicembre 2024) che apportava modifiche all'art. 3 D.M. 29 dicembre 2023 n. 2017, prevedendo che “*...salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1 gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) Procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; d) tribunale ordinario; e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione...sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche... ”;*”;

visto l'art. 1, comma 3 e 4 del sopra menzionato D.M. n. 206/2024, il quale statuisce che: “*...sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche...fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale... ”;*”;

visto l'art. 175bis, comma 4, c.p.p., che consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica;

visto il verbale della Riunione Distrettuale del 23 dicembre 2024 alla quale, in via d'urgenza, partecipavano il R.I.D. del Distretto di Bari (settore penale) Michele Parisi, nonché i Mag.Rif (settore penale) del Tribunale di Bari (dott. Giuseppe Ronzino), Foggia (dott.ssa Francesca Mannini) e Trani (dott. Ivan Barlafante) i quali, condividendo i timori legati alle possibili *ricadute negative* della prospettata imminente innovazione (alla data del 23 dicembre 2024 affidata alle comunicazioni di bozze e di comunicati stampa), si conveniva in merito alla necessità di valutare un'eventuale sospensione dell'applicativo fino al primo aprile 2025 per APP 2.0;

vista la nota del Mag.Rif del Tribunale di Bari (dott. Giuseppe Ronzino) del 24 dicembre 2024, il quale, in sintesi, evidenziava una serie di problematiche di *natura tecnica* legate alla profilazione dei Magistrati, alle dotazioni delle firme da remoto, agli *upgrade* dell'applicativo ministeriale APP 2.0 rilasciati soltanto nelle date del 16 dicembre 2024 e del 30 dicembre 2024, nonché problematiche di *natura organizzativa*, non essendo stato possibile predisporre un periodo di sperimentazione adeguato suscettibile di verificare la piena correttezza ed affidabilità dei flussi informatici derivanti dalla digitalizzazione oggi cristallizzata nel D.M. del 27 dicembre 2024 n. 206;

sentiti i Presidenti delle Sezioni Penali del Tribunale di Bari, il R.I.D. del settore penale del Tribunale di Bari ed il Mag.Rif. del settore penale del Tribunale di Bari;

OSSERVA

considerato che, a decorrere dal 1 gennaio 2025, è stato introdotto dal Ministero della Giustizia il regime obbligatorio del cosiddetto *binario unico* (mediante il deposito con modalità esclusivamente telematiche di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni) avente ad oggetto le fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per espletamento della messa alla prova), nonché quelle riguardanti l'udienza dibattimentale e quella pre-dibattimentale accanto al regime del *binario unico* delle archiviazioni di cui agli artt. 408, 409, 410, 411 e 415 c.p.p., nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 c.p.p. regolato dal D.M. del 29 dicembre 2023 n. 2017;

considerato che, a decorrere dal 31 marzo 2025, è stato introdotto il regime del binario unico anche per i riti speciali di cui al Libro V Titoli I, III e IV (rito abbreviato, giudizio direttissimo e giudizio immediato);

ritenuto che si tratta di un provvedimento destinato ad incidere in maniera significativa sulle attività dell'udienza preliminare e del giudizio dibattimentale e suscettibile di generare problematiche di

natura informatica in grado di ripercuotersi sull'attività processuale e sul lavoro dei Magistrati e del Personale Amministrativo: allo stato, si tratta di profili problematici non preventivabili, non essendo stato realizzato un adeguato periodo di sperimentazione, considerato che l'applicativo APP 2.0. veniva aggiornato (mediante l'implementazione delle nuove *funzionalità*) soltanto nelle date del 16 dicembre 2024 e del 30 dicembre 2024;

considerato che, allo stato, da un'analisi a campione realizzata dai componenti del CISIA Area Penale realizzata il giorno 20 dicembre 2024 è emerso che alcuni magistrati, cancellieri e funzionari addetti all'Ufficio per il Processo del settore Dibattimento non risultano adeguatamente profilati e non risultano muniti della firma da remoto;

ritenute pienamente condivisibili le osservazioni articolate dai R.I.D. e dai Mag.Rif del Distretto di Bari in ordine alle criticità derivanti dall'immediata obbligatorietà del regime del *binario unico* relativamente a fasi processuali caratterizzate dall'assenza di un'adeguata sperimentazione e dalla mancata segnalazione della verifica della corretta gestione del *flusso informatico*;

considerato che, allo stato, a seguito dell'entrata in vigore del testo governativo sopra indicato, emerge la necessità di procedere *gradualmente* all'implementazione applicativo APP 2.0, ritenendo *prudente* mantenere il regime del *doppio binario* (con la possibilità per i Magistrati ed il Personale Amministrativo di adottare e depositare atti in formato nativo/digitale ed atti analogici) almeno fino al 31 marzo 2025, al fine di consentire le opportune verifiche in ordine alla corretta profilazione di tutti gli utenti dell'applicativo ed alle dotazioni necessarie per procedere all'utilizzo di APP 2.0, nonché per garantire un adeguato periodo di sperimentazione delle funzionalità introdotte recentemente, al fine di consentire l'effettiva verifica della *funzionalità* degli strumenti informatici in dotazione e la segnalazione di profili problematici inerenti all'utilizzo dell'applicativo informatico;

Si onera il Mag.Rif del Tribunale di Bari alla predisposizione di una relazione, con cadenza mensile, in ordine agli sviluppi dell'applicativo in oggetto ed allo stato di digitalizzazione del settore penale;

Si riserva la possibilità di convocare, in tempi brevi, una riunione dell'intero Settore Penale, aperta alla partecipazione del Dirigente Amministrativo e dei Direttori Amministrativi, nonché ai Magistrati Referenti per l'Informatica della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, al fine di adottare una *strategia organizzativa comune* per adeguare l'organizzazione del settore penale agli standard informatici richiesti dalla disciplina legislativa e dalla normativa ministeriale;

P.Q.M.

Dispone la sospensione, ex art. 175bis, comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP 2.0, con conseguente possibilità di redigere e depositare, anche con modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto *doppio binario*) gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p., decreto penale di

condanna e rito della sospensione del procedimento per messa alla prova), nonché quelle relative all'udienza dibattimentale e pre-dibattimentale fino alla data del 31 marzo 2025, restando fermi i precedenti provvedimenti adottati in materia di definizione delle richieste di archiviazione relative ai modelli n. 44.

Si pubblichi sul sito del Tribunale di Bari.

Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, ai Presidenti di Sezione, ai giudici professionali ed onorari del settore penale, al R.I.D. ed al Mag. Rif. del settore penale del Tribunale di Bari, nonché al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati.

Bari, 2 gennaio 2025

Il Presidente del Tribunale
Alfonso Pappalardo